

*omissis*

**Art. 11**

**Commissioni permanenti del Senato Accademico**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e quale modalità organizzativa dei propri lavori, il Senato può costituire al proprio interno le seguenti Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e referenti al Senato stesso:

A – Commissione DIDATTICA

B - Commissione RICERCA SCIENTIFICA

C - Commissione SERVIZI E RISORSE

D - Commissione STATUTO E REGOLAMENTI

2. Ciascun componente del Senato, al momento dell'entrata in carica, opta per la partecipazione a due Commissioni, in modo da assicurare una equilibrata numerosità e la rappresentatività delle componenti e dei raggruppamenti delle aree scientifico-disciplinari.

La partecipazione ai lavori delle Commissioni è comunque aperta a tutti i componenti del Senato. Possono altresì partecipare ai lavori delle Commissioni il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore Generale e, su invito del Rettore, i Delegati rettorali per competenza.

3. Le sedute di insediamento delle Commissioni sono convocate dal Rettore. Le Commissioni individuano al loro interno il Coordinatore.

Il Coordinatore convoca la Commissione con congruo preavviso e ne organizza i lavori; la convocazione e l'eventuale documentazione istruttoria è inviata per posta elettronica a tutti i componenti del Senato.

4. Il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti di Ripartizione e i Capi Area, in assenza di un Dirigente, trasmettono ai Coordinatori delle Commissioni la richiesta di istruttoria, indicando anche i funzionari di assistenza ai lavori delle Commissioni, per quanto di loro competenza, con compiti di verbalizzazione.

5. Le Commissioni fissano le proprie riunioni in tempo utile per consentire l'inserimento delle loro risultanze istruttorie all'interno dell'ordine del giorno della seduta di riferimento, comunicata nella richiesta di convocazione di cui al precedente punto.

6. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
7. In caso di tematiche di interesse comune a più Commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.
8. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato la convocazione dell'organo e l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti nei termini e nelle modalità previste dall'art. 78 del Regolamento Generale di Ateneo.
9. Il Senato può istituire Commissioni ad hoc per specifiche tematiche.

*omissis*